



Comune di Venarotta

Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO

AGLI INTERVENTI

ED AI SERVIZI SOCIALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Capo I

DEFINIZIONI E CRITERI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Gestione associata

Capo II

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 4 Definizione di nucleo familiare
- Art. 5 Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- Art. 6 Definizione delle fasce e delle aliquote
- Art. 7 Eccezioni

Capo III

I SERVIZI E LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

- Art. 8 Servizi ed interventi sociali
- Art. 9 Accesso ai servizi sociali
- Art. 10 Accesso agli interventi sociali
- Art. 11 Valutazione situazione di disagio socio-economico
- Art. 12 Situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata
- Art. 13 Soggetti tenuti alla solidarietà familiare
- Art. 14 Interruzione degli interventi
- Art. 15 Attenuazione degli interventi

Capo IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 16 Presentazione delle richieste
- Art. 17 Avvio del procedimento
- Art. 18 Esame delle domande
- Art. 19 Adozione del provvedimento
- Art. 20 Preavviso di diniego
- Art. 21 Controllo delle dichiarazioni sostitutive
- Art. 22 Finanziamento

TITOLO 2 – SERVIZI SOCIALI

Capo V

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

- Art. 23 Carattere del servizio
- Art. 24 Utenza
- Art. 25 Prestazioni
- Art. 26 Modalità di accesso
- Art. 27 Ammissione al servizio
- Art. 28 Concorso degli utenti al costo del servizio
- Art. 29 Qualificazione del servizio
- Art. 30 Cessazione dal servizio

CAPO VI

MANTENIMENTO OSPITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

- Art. 31 Principi generali
- Art. 32 Destinatari degli interventi
- Art. 33 Tipologia d'intervento
- Art. 34 Metodologia d'intervento
- Art. 35 Documentazione necessaria del ricoverando/to e criteri d'accesso
- Art. 36 Spese personali
- Art. 37 Adeguamento dell'integrazione

Art. 38	Donazione beni immobili
Art. 39	Cessazione del servizio
Art. 40	Priorità
Art. 41	Esclusione dagli interventi

CAPO VII

INTEGRAZIONE RETTA PER LA FREQUENZA AI CENTRI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI

Art. 42	Centri socio educativi riabilitativi diurni
Art. 43	Condizioni per accedere
Art. 44	Determinazione spesa dei centri diurni
Art. 45	Integrazione del Comune
Art. 46	Servizio di trasporto per frequenza CSER

CAPO VIII

MANTENIMENTO MINORI IN AFFIDO FAMILIARE O ETEROFAMILIARE

Art. 47	Affidamento familiare
Art. 48	Disciplina e modalità
Art. 49	Famiglia affidataria
Art. 50	Indennità di mantenimento

CAPO IX

TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

Art. 51	Natura del servizio
Art. 52	Utenza
Art. 53	Progetto personalizzato
Art. 54	Durata
Art. 55	Contributo
Art. 56	Copertura assicurativa
Art. 57	Ammissione al servizio

CAPO X

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE

Art. 58	Finalità del servizio
Art. 59	Destinatari
Art. 60	Modalità di ammissione
Art. 61	Compartecipazione al costo del servizio

CAPO XI

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Art. 62	Organizzazione e ruoli
Art. 63	Partecipazione degli utenti alla spesa

TITOLO 3 – INTERVENTI SOCIALI

CAPO XII

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Art. 64	Definizione
Art. 65	Destinatari
Art. 66	Possibilità di accesso
Art. 67	Requisiti di accesso
Art. 68	Modalità di accesso
Art. 69	Tipologia di contributi economici

CAPO XIII

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI E/O URGENTI

Art. 70	Contributi economici ordinari
Art. 71	Contributi economici straordinari e/o urgenti
Art. 72	Quantificazione dei contributi economici ordinari e straordinari e/o urgenti

**CAPO XIV
BUONI SPESA**

Art. 73	Buoni spesa - Definizioni
---------	---------------------------

**CAPO XV
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA**

Art. 74	Sostegno alle famiglie in emergenza abitativa - Definizioni
---------	---

**CAPO XVI
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPECIFICHE SPESE DI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Art. 75	Contributi straordinari per specifiche spese di minori in affidamento familiare - Definizioni
---------	--

**CAPO XVII
EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI**

Art. 76	Iter per l'erogazione degli interventi economici
Art. 77	Deroghe

**CAPO XVIII
CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DELLO STATO IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE**

Art. 78	Norme di legge
Art. 79	Modalità di accesso
Art. 80	Caratteristiche dei contributi
Art. 81	Erogazione dei contributi

TITOLO 4 – NORME FINALI E TRANSITORIE

**CAPO XIX
NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 82	Norme finali e transitorie
Art. 83	Adeguamento valori
Art. 84	Entrata in vigore
Art. 85	Cessazione di norme
Art. 86	Rinvio alle norme

ALLEGATI:

TABELLA A - Valutazione disagio sociale con ISEE superiore ad € 11.000,00

TABELLA B - Concorso al costo del servizio assistenza domiciliare (SAD)

TABELLA C - Integrazione delle rette di mantenimento in strutture residenziali

TABELLA D - Concorso al costo dell'educatore domiciliare (SADE)

TABELLA E - Integrazione delle rette di frequenza in CSER

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Capo I **DEFINIZIONI E CRITERI**

ART. 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso dei cittadini alla rete degli interventi e servizi sociali erogati dal Comune.
2. Per interventi e servizi sociali si intendono le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona umana.
3. Le norme regolamentari, per quanto applicabili, sono estese a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge le cui funzioni amministrative sono esercitate dal Comune.

ART. 2 **FINALITA'**

1. Con la gestione degli interventi e servizi sociali oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo fondamentale di concorrere alla realizzazione ed alla gestione del sistema integrato dei servizi sociali per il superamento delle situazioni di disagio della persona umana e di difficoltà della famiglia.
2. Per conseguire le finalità suddette il Comune concorre all'integrazione degli interventi e servizi sociali con i servizi pubblici in particolare con gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e i servizi sanitari dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

ART. 3 **GESTIONE ASSOCIATA**

1. Le funzioni ed i compiti relativi ai servizi e alle prestazioni sociali di titolarità del Comune, vengono progressivamente svolte in forma associata mediante l'ATS (Ambito Territoriale Sociale).
2. La gestione associata concerne le funzioni di programmazione delle politiche sociali e la definizione degli obiettivi per assicurare criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e accesso alle prestazioni.

Capo II
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 4
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Il nucleo familiare di riferimento per l'applicazione del presente Regolamento è quello previsto dall'art. 3 del DPCM 159/2013.

ART. 5
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

1. La valutazione della situazione economica, indispensabile per stabilire l'accesso ai contributi economici e la compartecipazione dell'utente alla spesa per l'erogazione dei servizi tariffati, si ottiene considerando la situazione reddituale e patrimoniale, calcolata secondo le modalità previste dal DPCM 159/2013.
2. Con il presente regolamento il Comune prevede, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione per l'accesso ad alcuni servizi e prestazioni.
3. In assenza di presentazione dell'ISEE, direttamente o da parte di chi lo rappresenta, il soggetto non beneficia delle eventuali agevolazioni.
4. La dichiarazione ISEE deve essere presentata anteriormente all'attivazione del servizio. In casi di urgenza e necessità, per le sole prestazioni di natura socio-assistenziale e socio- sanitaria, il Servizio sociale può valutare un'attivazione immediata del servizio, con applicazione della tariffa massima e con ricevimento della dichiarazione ISEE a posteriori. L'eventuale attribuzione della tariffa agevolata sarà applicata a partire dalla data di attivazione del servizio.
5. La certificazione ISEE ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Il richiedente la prestazione sociale agevolata deve ripresentare la certificazione alla scadenza fissata dalla normativa.
6. E' possibile presentare una nuova dichiarazione, entro l'anno di validità della precedente, qualora il dichiarante intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche più favorevoli al riconoscimento dei servizi agevolati. La nuova dichiarazione sostituisce quella precedente. I soggetti possono beneficiare delle nuove agevolazioni a decorrere dall'inizio del mese successivo alla presentazione della dichiarazione.
7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal DPCM 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore. Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le predette modalità, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di sei mesi. Allo scadere di tale periodo verrà applicata d'ufficio la tariffa precedente.
8. In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di pagamento della quota di compartecipazione, il Comune provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale dell'interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito.
9. Il Comune controlla, a campione o per i casi dubbi, la veridicità dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata, anche attraverso il collegamento con i dati di altre Amministrazioni Pubbliche. Il Comune può anche attivare convenzioni con l'Agenzia

delle Entrate e può confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.6.

10. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni sociali, compresi i contributi economici, nell'annuale tariffazione/declinazione dei parametri di riferimento, si dovrà tener conto dei criteri previsti dalla normativa regionale in vigore.

ART. 6

DEFINIZIONE DELLE FASCE E DELLE ALIQUOTE

1. E' competenza della Giunta Comunale aggiornare periodicamente con propria deliberazione le tabelle allegate al presente Regolamento contenenti le fasce ISEE e le tariffe relative ai servizi in oggetto sulla base dei criteri eventualmente stabiliti dalla Regione Marche.

ART. 7

ECCEZIONI

1. Rispetto agli articoli precedenti del presente capo sono fatte salve le eccezioni di volta in volta contemplate dai successivi capi del regolamento.
2. Situazioni particolari, sia in ordine all'accesso, sia rispetto alle quote di partecipazione, potranno essere valutate e definite in deroga, sulla base di motivate relazioni del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

Capo III
I SERVIZI E LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 8
SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI

1. Agli effetti del presente regolamento si definiscono “**Servizi Sociali**”, le attività esercitate dall’ente e da altri soggetti pubblici o privati mediante strutture di servizi organizzati aventi carattere di continuità, quali strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale (CSER, COSER, Case di Riposo, Residenze Protette), Servizio di assistenza domiciliare (SAD), Assistenza educativa scolastica ai minori con disabilità e Assistenza Educativa domiciliare per minori.
2. Per “**Interventi Sociali**” si intendono prestazioni di sostegno economico transitorie, dirette a fornire un supporto temporaneo a persone e famiglie in condizioni di precarietà sociale, ai minori e agli anziani in condizioni di disagio, alle persone con limitazioni psichiche, alle famiglie in emergenza abitativa ecc.

ART. 9
ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

1. L’accesso ai servizi di natura sociale che erogano prestazioni di tutela delle persone con carattere di continuità, è aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti di ammissibilità in relazione alla disponibilità ricettiva del servizio stesso.
2. L’ammissione ai servizi sociali è determinata dal presente regolamento tenendo conto della situazione economica dichiarata attraverso l’attestazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi, la quale costituisce anche elemento di valutazione per la compartecipazione del destinatario al costo del servizio.
3. L’ammissione ai servizi che erogano prestazioni di supporto psicologico viene proposta dall’Assistente Sociale dell’ATS e dai servizi competenti dell’ASUR a prescindere dalle norme di accesso disciplinate dal presente regolamento.

ART. 10
ACCESSO AGLI INTERVENTI SOCIALI

1. L’accesso agli interventi sociali agevolati erogati dal Comune è aperto alle famiglie in connotate situazioni di bisogno e disagio.
2. Ai fini dell’accesso agli interventi di tipo economico si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica attraverso la presentazione della attestazione ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi.
3. Agli effetti della valutazione socio-economica, la famiglia è costituita dai componenti della famiglia anagrafica iscritti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente al momento della domanda, con esclusione delle collaboratrici familiari e delle persone per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che non sia tra loro intervenuta la separazione legale.
5. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.C.M. 159/2013, il genitore non convivente nel nucleo

familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio.

6. Per l'accesso agli interventi si rimanda al TITOLO 3.

ART. 11

VALUTAZIONE SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

1. Ai fini dell'accesso agli "interventi sociali" di cui all'art. 10 si applicano i seguenti parametri.
2. Il **disagio socio-economico** è determinato dalla presenza o insorgenza di eventi che incidono negativamente nella vita della famiglia:
 - Condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
 - Situazione familiare economica e lavorativa;
 - Separazione dei coniugi in presenza di figli minori
 - Contesto abitativo e sociale;
 - Alloggio inadeguato, sovraffollato o privo di servizi essenziali;
 - Malattia invalidante di un componente;
 - Disoccupazione o precarietà occupazionale;
 - Indisponibilità di beni essenziali: automobile, lavatrice o televisore;
 - Mancato pagamento reiterato del mutuo prima casa, dell'affitto o delle utenze di acqua, elettricità e gas
3. Il disagio socio-economico viene accertato dal Servizio Sociale Professionale dell'ente, mediante:
 - la documentazione presentata dagli interessati;
 - la documentazione in possesso dell'ente;
 - le informazioni acquisite mediante la Polizia Municipale;
 - le informazioni acquisite presso altri soggetti*(per acquisire tali informazioni presso altri servizi viene chiesto esplicito consenso da parte dell'interessato)*
4. Ai fini del presente regolamento, il disagio socio-economico produce una diminuzione del reddito familiare calcolato sulla base dei valori indicati nella tabella **A allegata** al presente regolamento.

ART. 12

SITUAZIONI DI EMERGENZA-URGENZA E FORME DI ISTRUTTORIA ABBREVIATA

1. E' previsto l'accesso immediato ai servizi e agli interventi sociali con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Sociali per situazioni di emergenza in caso di tutela delle vittime di abusi e maltrattamenti famigliari, anche in deroga ai vari criteri di non ammissibilità previsti.
2. L'Amministrazione potrà successivamente intentare un'azione legale sugli obbligati agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile e al successivo art. 14, per il recupero di quanto erogato.

ART. 13

SOGGETTI TENUTI ALLA SOLIDARIETA' FAMILIARE

1. L'accesso agli interventi e servizi sociali, salvi gli specifici servizi di seguito riportati, è subordinato all'assenza o all'impossibilità di partecipazione dei soggetti civilmente

obbligati alla solidarietà familiare e indicati all'art. 433 del Codice Civile e pertanto:

- il coniuge;
 - i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
 - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
2. Nel caso in cui il richiedente abbia effettuato donazioni e/o lasciti mobiliari o immobiliari nei dieci anni antecedenti la domanda, potranno essere convocati anche i beneficiari dei suddetti lasciti/donazioni.
 3. I suddetti obbligati, in tutto ovvero in parte, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito, anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico e assistenziale dello stesso.
 4. I soggetti civilmente obbligati partecipano al progetto assistenziale **concordato con il Comune** sottoscrivendo apposito impegno al versamento, in favore del richiedente, della somma definita.
 5. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno, ovvero di inottemperanza da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, il Comune laddove ne ricorrano i presupposti, segnala l'assistito alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.

ART. 14 INTERRUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Qualora vengano accertati da parte dell'Amministrazione comunale, con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito o ai parenti obbligati agli alimenti, non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa, fatte salve le azioni poste in atto a tutela dell'incolumità dei soggetti.
2. L'erogazione può altresì essere interrotta o riesaminata laddove sopraggiungano nuove situazioni che riducano il disagio.
3. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 15 ATTENUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi sociali previsti dal presente regolamento per le famiglie con disagio sociale e/o disagio economico, vengono erogati in misura ridotta in presenza di uno o più dei seguenti indicatori:
 - godimento di abitazione assegnata da enti pubblici a titolo assistenziale;
 - presenza sul territorio o nei comuni limitrofi di parenti di 2° grado (fratelli) in condizione di dare supporto morale e/o materiale al richiedente disagio;
 - abitazione in alloggio con superficie, arredi e strumenti informatici di quantità e qualità superiori al livello ordinario di benessere di una famiglia di medio reddito;
 - tenore di vita non proporzionato alle condizioni di disagio sociale ed economico rappresentate;

- presenza di fatti rilevanti nella dinamica socio-economica della famiglia che al momento dell'istanza sono stati volontariamente omessi al Servizio Sociale dell'ente;
- beneficio alle misure di sostegno economico di contrasto alla povertà concesse dallo Stato, dagli Enti Nazionali o dalla Regione.

2. Gli indicatori suddetti accertati d'ufficio o dalla Polizia Municipale, vengono comunicati al Servizio Sociale Professionale dell'ente che propone la misura dell'attenuazione dell'intervento.

Capo IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 16
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Le richieste di ammissione agli interventi e servizi sociali devono essere presentate dai soggetti aventi titolo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e secondo le modalità di presentazione, la modulistica ed i termini indicati negli avvisi pubblicati dall'Ufficio Servizi Sociali o dall'Ambito Territoriale Sociale.

ART. 17
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Servizio provvede ad avviare il procedimento conseguente alla richiesta, ed a dare comunicazione della notizia ai richiedenti ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990.
2. La comunicazione di avvio del procedimento viene effettuata:
 - contestualmente alla pubblicazione degli avvisi pubblici recanti le modalità di accesso agli interventi;
 - con la pubblicazione degli avvisi nel sito internet del comune;
 - mediante altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta in base al numero dei destinatari.

ART. 18
ESAME DELLE DOMANDE

1. L'esame delle pratiche è affidato all'Ufficio Servizi Sociali dell'ente, il quale provvede ad effettuare l'istruttoria con i suoi addetti svolgendo:
 - la valutazione delle condizioni di ammissibilità sulla base dei criteri stabiliti con il presente Regolamento;
 - l'accertamento d'ufficio dei fatti e delle condizioni dichiarate nelle domanda;
 - l'accertamento sulla presenza di soggetti tenuti alla solidarietà familiare;
 - la verifica delle possibilità d'integrazione degli interventi con i servizi sanitari;
 - l'accertamento degli interventi e dei servizi sociali già in godimento della famiglia;
 - la presenza di condizioni per l'attenuazione dell'intensità degli interventi;
 - la verifica della coerenza con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;
 - la congruità della spesa con i fondi attribuiti con il Piano Esecutivo di Gestione;
 - l'elaborazione di una proposta motivata sulla base delle norme di legge e del presente regolamento.

ART. 19
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dal Regolamento e dagli atti di indirizzo della Giunta ai Servizi Sociali, compete al Responsabile dell'Area competente l'adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti alle richieste di accesso agli interventi e servizi sociali che impegnano finanziariamente l'amministrazione.

2. Qualora il provvedimento richieda una preventiva decisione avente connotazione di discrezionalità politica, l'emissione dell'atto sarà preceduto da una deliberazione della Giunta comunale.
3. I soggetti competenti e gli operatori addetti ai servizi sociali che curano i procedimenti amministrativi, nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme, delle disposizioni e delle direttive, devono attenersi a criteri di obiettività, uguaglianza ed imparzialità.
4. Nell'adozione di tutti gli atti è doveroso rispettare la normativa in materia di tutela dei dati personali.

ART. 20 PREAVVISO DI DINIEGO

1. L'autorità competente, prima di adottare un provvedimento negativo, comunica ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione (farà fede la data del protocollo dell'ente comunale).

ART. 21 CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Le dichiarazioni rese dai cittadini contestualmente alle richieste di accesso agli interventi e servizi sociali, sono soggette al controllo di veridicità anche dopo la concessione del beneficio, mediante l'acquisizione di dati dall'Ufficio Anagrafe dell'ente, dall'Agenzia delle Entrate Servizio, del Catasto e avvalendosi dell'attività ispettiva della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.
2. In caso di presentazione di attestazioni ISEE con valore economico pari a zero euro, il richiedente dovrà produrre autocertificazione attestante le fonti di sostentamento.

ART. 22 FINANZIAMENTO

1. I servizi sociali sono erogati nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e nei limiti degli stanziamenti in bilancio predisposti annualmente dall'Ente.
2. Il finanziamento degli interventi e servizi sociali viene definito annualmente in sede di approvazione del bilancio, mediante previsione dei capitoli di spesa distinti in base alle tipologie di intervento o servizio, previa analisi dei bisogni effettuata dal servizio proponente e tenuto conto dei contributi erogati dagli enti sovraordinati.

TITOLO 2 – SERVIZI SOCIALI

Capo V

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

ART. 23

CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza domiciliare è di norma gestito ed erogato dall'A.T.S.; in mancanza può essere gestito ed erogato direttamente dal Comune.
2. Il SAD concorre, unitamente al servizio sanitario ed al sistema previdenziale, a mantenere l'abituale condizione dell'utente nell'ambiente di vita ordinario, a conservare il proprio ruolo e l'autonomia, a restare nel contesto sociale in condizioni di efficienza fisica e psichica e ad evitare il ricorso alle strutture residenziali.
3. Il servizio è costituito da un complesso di prestazioni volte a favorire l'autonomia e l'autosufficienza alle persone che hanno necessità anche temporanea, di aiuto a domicilio ed offre un aiuto a soddisfare i bisogni essenziali relativi alla cura della persona, al governo della casa, ed alla vita di relazione.
4. Il servizio viene effettuato mediante accessi domiciliari continuativi e non intensivi, tramite personale individuato dall'ente gestore del servizio, allo scopo di monitorare nel tempo la condizione di vita dell'utente, rilevare le difficoltà che si manifestano e proporre servizi integrativi o alternativi.
5. Il servizio verrà svolto da personale qualificato opportunamente individuato.

ART. 24

UTENZA

1. Possono accedere al servizio i cittadini residenti nel comune che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Soggetti anziani ultrasessantacinquenni, parzialmente o totalmente non autosufficienti
 - b) Nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, soggetti non autosufficienti, portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali o in difficoltà dovute a situazioni di emergenza
 - c) Altri soggetti previsti dalla normativa di riferimento.

ART. 25

PRESTAZIONI

1. Le prestazioni erogate dal servizio di assistenza domiciliare sono dirette al monitoraggio della condizione di disagio personale o sociale delle persone e sono così individuate:
 - a) interventi alla persona, per alzarsi dal letto, per l'igiene e la cura personale, per la vestizione, per l'assunzione dei pasti, per la deambulazione, di ausilio per l'utente temporaneamente costretto a letto, ecc.;
 - b) prestazioni per il governo della casa e per lo svolgimento delle attività domestiche quali: tenuta e riordino degli effetti personali, pulizia e riordino degli ambienti, preparazione dei pasti, acquisti correnti, disbrigo di commissioni, ecc.;
 - c) accompagnamento dell'utente per il disbrigo di pratiche, presso gli ambulatori, i presidi sanitari, i servizi sociali e scolastici, per il mantenimento di rapporti parentali, amicali,

- di vicinato, per la promozione della vita di relazione, ecc.;
- d) sostegno differenziato in relazione alle esigenze dell'utente e al suo grado di autonomia.

ART. 26

MODALITA' DI ACCESSO

1. Ferme le prescrizioni di cui al capo IV, le richieste di accesso al servizio devono essere presentate sull'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali/ATS;
2. Al fine di ottenere un sollecito esame delle richieste ed una tempestiva conclusione del procedimento, i richiedenti possono allegare la seguente documentazione:
 - certificato d'invalidità;
 - certificato del medico curante attestante la totale o parziale insufficienza fisica o psichica, il grado di autonomia motoria, la capacità di cura della persona e la facoltà di comunicare;
 - dichiarazione ISEE ed ogni altro documento idoneo a comprovare le condizioni economico-patrimoniali;
 - eventuale documentazione (legale, scolastica, ecc.) espressamente richiesta in relazione a particolari situazioni.

ART. 27

AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. L'analisi delle condizioni del richiedente, il parere di ammissibilità al servizio, il provvedimento di ammissione, diniego e di eventuali variazioni al servizio, sono disciplinate dal Capo IV
2. L'ammissione al servizio non è subordinata all'obbligo della solidarietà familiare come previsto dall'art. 13; tuttavia la presenza dei parenti viene considerata per determinare il concorso dell'utente al costo del servizio.
3. Il provvedimento di ammissione al servizio definisce modalità e durata delle prestazioni con contestuale impegno della spesa necessaria.

ART. 28

CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Laddove il servizio sia direttamente gestito ed erogato dal Comune, gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della propria famiglia, nella misura indicata nella **"tabella B"** di parametrizzazione, allegata al presente regolamento.
2. In presenza di figli conviventi con l'utente, che consentono all'anziano di continuare a vivere in un ambiente familiare, l'ISEE viene ridotta del 30%.
3. In presenza di richiedenti in situazione di handicap grave, riconosciuto tale dalla competente Commissione sanitaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ISEE viene ridotta del 20%.
4. Il beneficiario dovrà presentare annualmente la denuncia ISEE per la valutazione della compartecipazione alla spesa.

ART. 29

QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza domiciliare è affidato a Ditte o Cooperative Sociali ai sensi del D.Lgs. 50/2016
2. Gli operatori devono essere in possesso della qualifica professionale prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio.

ART. 30
CESSAZIONE DAL SERVIZIO

1. La cessazione del servizio di assistenza interviene nelle seguenti situazioni:
 - a) Per rinuncia al servizio da parte dell'utente;
 - b) A causa della infruttuosità del servizio verificata dall'Assistente Sociale dell'ente.
 - c) Per scadenza della durata del provvedimento
 - d) Per sopravvenuta incapacienza finanziaria dell'Ente.

Capo VI
MANTENIMENTO OSPITI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI.

ART. 31
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune interviene a favore di persone anziane e/o disabili che, a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali, necessitano di ricovero in strutture residenziali protette, mediante erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento parziale della retta di ricovero, o assumendone direttamente le spese, nel caso in cui si riscontra l'incapacità economica della persona e/o dei soggetti tenuti alla solidarietà familiare, nei limiti delle risorse di bilancio, e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 32
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Sono destinatari degli interventi per il ricovero in strutture residenziali a ciclo continuativo gli anziani e i disabili residenti nel Comune (oppure dimoranti, nel caso di richiesta di interventi non differibili, in attuazione dell'art. 2 della L 328/2000), impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per una delle seguenti motivazioni:
 - stato di salute compromesso;
 - mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto;
 - stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero.

ART. 33
TIPOLOGIA D'INTERVENTO

1. Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:
 - a) **informazione** agli interessati sulle strutture accreditate esistenti;
 - b) **intervento diretto** del Servizio sociale nella procedura di ricovero (ricerca della struttura residenziale, eventuale pagamento totale o parziale della retta di degenza ovvero erogazione di contributo economico a copertura delle spese) in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune o all'Amministrazione di Sostegno nel caso in cui la struttura individuata dal Servizio richieda obbligatoriamente un intervento diretto da parte del Comune per quanto riguarda il pagamento della retta;
 - c) **intervento con erogazione di un contributo**, a parziale copertura di rette di ricovero, a favore del ricoverando/ricoverato, a seguito di presentazione di apposita domanda sottoscritta dall'interessato, da un parente di riferimento o da altri soggetti per conto del ricoverando.

ART. 34
METODOLOGIA D'INTERVENTO

1. La richiesta di intervento da parte dell'anziano, del disabile o, qualora questi fossero

impossibilitati a farlo, del familiare o dell'amministratore di sostegno/tutore, va presentata al Servizio Sociale Professionale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero e/o del contributo da erogare, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute, soprattutto per quanto riguarda l'anziano, accertate mediante certificazione medico-sanitaria;
 - b) età del ricoverando/ricoverato (per l'anziano di norma non deve essere inferiore ai 65 anni, mentre per il disabile di norma non deve essere inferiore ai 18 anni);
 - c) presenza/assenza di familiari e loro provata impossibilità all'accudimento;
 - d) situazione economica del ricoverando/ricoverato, certificata dall'ISEE.
2. Il ricovero con eventuale richiesta di contributo sarà quindi l'esito di un progetto, predisposto dal Servizio Sociale e condiviso con il richiedente.
 3. Nella richiesta di contributo, presentata quando il ricovero è già in atto, il richiedente, o i familiari o l'amministratore di sostegno/tutore, devono dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b), c), nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverato nonché l'insufficienza delle stesse per il futuro, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 35. Solo in questo caso la domanda a posteriori verrà presa in considerazione.
 4. Fatte salve le premesse sopra enunciate, si applicheranno per il calcolo del contributo i criteri previsti nell'allegata Tabella C;

ART. 35

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL RICOVERANDO/TO E CRITERI D'ACCESSO

1. Le richieste di ricovero o di intervento economico per il pagamento della retta/richiesta di contributo devono essere redatte su modulo, avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. L'accesso al servizio della integrazione è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) residenza anagrafica nel comune;
 - b) documentata insufficienza economica (attestazione ISEE in base alla normativa vigente) della persona a sostenere il mantenimento nella struttura residenziale sulla base dei parametri stabiliti nella tabella C allegata al presente regolamento;
 - c) inesistenza o incapacità dei soggetti tenuti alla solidarietà familiare ai sensi dell'art.13 del presente regolamento.
2. La documentazione attestante la situazione economica dovrà essere presentata aggiornata ogni anno, pena l'esclusione dal contributo.
3. Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a. modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti;
 - b. verbale d'invalidità civile dell'interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda), oppure eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute;
 - c. attestazione ISEE in base alla normativa vigente;
 - d. estratto conto corrente ed estratto conto titoli aggiornati.
4. L'intervento economico comunale verrà erogato solo nel caso in cui dalla

documentazione prodotta risulti l'insufficienza economica della persona a sostenere il mantenimento nella struttura residenziale sulla base dei parametri stabiliti nella tabella C allegata al presente regolamento

5. In presenza di depositi intestati al ricoverando/to su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento economico comunale verrà erogato solo all'esaurimento dei titoli finanziari, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta. Verrà comunque lasciata sul c/c del ricoverando/to una somma pari al valore indicato dai suddetti parametri economici.
Gli interessati devono certificare l'ammontare delle suddette risorse
Se l'interessato vive con genitori, coniuge e/o con figli, in presenza di depositi su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, i beni rilevati alla data della richiesta verranno divisi per il numero dei componenti della famiglia e la parte del ricoverando verrà considerata quale soglia per l'intervento comunale, come stabilito al comma 4 del presente articolo.
6. Il Comune comunque interverrà economicamente dal momento in cui saranno esaurite le sostanze proprie dell'utente, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
7. Nell'eventualità che l'utente da ricoverare sia solo, non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, non abbia parenti e presenti una situazione reddituale complessiva tale da configurare un rifiuto dell'istanza di ricovero da parte della struttura per possibile insolvenza, l'Amministrazione Comunale si farà carico della situazione e si attiverà per chiedere al Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno.
8. Il contributo comunale in ogni caso avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del servizio sociale, che deve avvenire, salvo impedimenti procedurali non imputabili al Servizio, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta (farà fede la data di protocollo).
9. In caso di accoglimento della richiesta dell'intervento del ricoverando la struttura ospitante sarà individuata di comune accordo tra il competente ufficio comunale e il richiedente stesso.

ART. 36

SPESE PERSONALI

1. Ai soggetti ammessi al servizio viene riservata una quota mensile per soddisfare i bisogni personali essenziali che pertanto viene detratta dai redditi personali nel calcolo dell'integrazione della retta di mantenimento.
2. Le quote suddette del valore indicato nella Tabella C, vengono periodicamente aggiornate dalla Giunta comunale sulla base delle direttive e delle disposizioni emanate dalla Regione Marche.

ART. 37

ADEGUAMENTO DELL'INTEGRAZIONE

1. L'importo mensile dell'integrazione della retta di mantenimento in struttura residenziale da parte del Comune, viene aggiornato annualmente sulla base dei seguenti elementi:
 - eventuale variazione dell'importo della retta medesima comunicata dalla struttura

residenziale;

- modifica della compartecipazione alla spesa da parte della zona territoriale dell'ASUR,
- valutazione ISEE annuale (attestazione ISEE ai sensi della normativa vigente);
- ogni altro documento ritenuto necessario a comprovare le condizioni economico-patrimoniali dell'assistito.

ART. 38 DONAZIONE BENI IMMOBILI

1. Il richiedente titolare di beni immobili, con risorse economiche personali insufficienti a sostenere per intero il pagamento della retta di mantenimento, in assenza di soggetti tenuti alla solidarietà familiare, può accedere al servizio d'integrazione della retta allorché provveda alla donazione al comune dei beni posseduti.
2. Il richiedente titolare di beni immobili, con risorse economiche personali insufficienti a sostenere per intero il pagamento della retta di mantenimento, in presenza di soggetti tenuti alla solidarietà familiare ai sensi dell'art.13 del presente regolamento, che però non dispongono di risorse sufficienti ad integrare la retta, può richiedere ugualmente l'accesso al servizio d'integrazione a condizione che provveda alla donazione al comune dei beni immobili posseduti. In questo caso l'ente si riserva l'accoglimento dell'istanza sulla base di valutazioni di opportunità.
3. Le donazioni che vengono ricevute dal comune ai sensi del presente articolo possono essere vincolate alla destinazione socio-assistenziale.

ART. 39 CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nell'eventualità di concessione di nuove provvidenze economiche agli utenti che usufruiscono del servizio, il Comune provvede alla cessazione o alla riduzione dell'integrazione della retta, e può richiedere agli assistiti l'eventuale rimborso delle somme già erogate dall'ente con decorrenza dalla concessione delle suddette provvidenze.

ART. 40 PRIORITÀ

1. Verrà data priorità alle richieste d'intervento di anziani/disabili privi di figli o fratelli o in stato di abbandono.

ART. 41 ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

1. Sono esclusi dagli interventi:
 - a) coloro per i quali il ricovero non è condiviso con il Servizio Sociale, secondo quanto previsto dagli artt. 34 e 35;
 - b) i richiedenti, proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato, salva la possibilità di cui all'art.38
 - c) i richiedenti che, dalla documentazione prodotta, non risulti l'insufficienza economica per il mantenimento nella struttura residenziale sulla base dei parametri stabiliti nella tabella C allegata al presente regolamento

Capo VII

INTEGRAZIONE RETTA PER LA FREQUENZA AI CENTRI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI

ART. 42

CENTRI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI

1. Il Comune contribuisce alla partecipazione della spesa per l'inserimento di soggetti portatori di svantaggi psico-fisici medio gravi in età post scolare nei Centri Socio-Educativi Riabilitativi diurni (di seguito CSER) su proposta dell'U.M.E.A. o dell'U.M.E.E. dell'Asur, allo scopo di offrire loro l'opportunità di migliorare la qualità della vita in un ambiente educativo socializzante, sviluppare o mantenere il livello di autonomia personale, supportare il lavoro di cura delle famiglie, ridurre l'isolamento ed evitare il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 43

CONDIZIONI PER ACCEDERE

1. L'accesso ai Centri Socio-Educativi Riabilitativi Diurni è subordinato all'ammissione da parte dell'Organo di Gestione del Centro individuato e soggetto alle seguenti condizioni e modalità:
 - a) condizione di handicap del richiedente, ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n.104;
 - b) parere favorevole dei competenti servizi dell'ASUR, Unità Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE) o Unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA);
 - c) individuazione da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune con l'UMEE o UMEA, delle strutture socio educative ritenute più idonee ed adeguate al soggetto da inserire;
 - d) Attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi.

ART. 44

DETERMINAZIONE SPESA DEI CENTRI DIURNI

1. Le spese per le prestazioni sanitarie erogate ai soggetti disabili frequentanti i Centri Socio Educativi Riabilitativi (CSER) sono sostenute dal Servizio Sanitario Regionale sulla base delle effettive presenze al centro. Le famiglie degli utenti ammessi al servizio sono tenute al pagamento della spesa sociale determinata dall'organo di gestione del Centro, sulla scorta delle direttive emanate dalla Regione Marche.

ART. 45

INTEGRAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, fatte salve eventuali convenzioni in essere con i Comuni titolari di Centri Diurni, partecipa alla spesa sociale valutando la situazione economica di ogni singolo disabile, attraverso l'indicatore ISEE

socio-sanitario in corso di validità calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi.

2. Il Comune partecipa alla spesa annuale relativa alla frequenza dell'utente al CSER e l'entità del contributo sarà modulata secondo i parametri di cui all'**allegata TABELLA E** del presente Regolamento e ridefinita dalla Giunta Comunale.
3. La quota di partecipazione erogata da questo Comune potrà essere concessa direttamente alle famiglie oppure al Centro ospitante in una unica soluzione a fine anno.
4. La partecipazione alla spesa è onnicomprensiva della eventuale quota fissa richiesta dal Centro.
5. In caso di eccezionali situazioni di disagio familiare di natura socio - economica, la concessione del contributo potrà avvenire in deroga ai criteri sopra stabiliti dietro relazione dettagliata del Servizio Sociale Professionale e relativa determinazione del Responsabile del Servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale.

ART. 46

SERVIZIO DI TRASPORTO PER FREQUENZA CSER

1. Il servizio di trasporto per la frequenza ai Centri è erogato dal soggetto gestore del Centro.
2. Il Comune partecipa al pagamento del servizio, se escluso dalla retta di frequenza, limitatamente ad una percentuale della quota di spettanza del beneficiario, stabilita con deliberazione della Giunta Comunale ed in corrispondenza alle risorse di bilancio disponibili.

Capo VIII

MANTENIMENTO MINORI IN AFFIDO FAMILIARE O ETEROFAMILIARE

ART. 47

AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è affidato ad una famiglia o ad una comunità familiare, su disposizione dei Servizi Sociali con il consenso dei genitori esercenti la potestà, ovvero con provvedimento del Tribunale per i minorenni quando manchi l'assenso dei genitori.

ART. 48

DISCIPLINA E MODALITA'

1. L'affidamento del minore è disciplinato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile* nonché dalla normativa regionale e d'Ambito per la gestione coordinata ed integrata del servizio di affidamento familiare.

ART. 49

FAMIGLIA AFFIDATARIA

1. La famiglia affidataria accoglie il minore e provvede al suo mantenimento, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ed osservando le prescrizioni stabilite dai servizi sociali che hanno disposto l'affido.

ART. 50

INDENNITA' DI MANTENIMENTO

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio, attiva misure di sostegno e di aiuto economico dirette al mantenimento del minore e in favore della famiglia affidataria.
2. Il Responsabile dei Servizi Sociali, sulla base delle vigenti disposizioni stabilite dalle norme regolamentari d'Ambito Territoriale Sociale, per la gestione coordinata ed integrata del servizio di affidamento familiare e sulla base della normativa regionale vigente in materia, provvede all'assegnazione dell'indennità di mantenimento alla famiglia affidataria.
3. L'importo mensile dell'indennità, viene definito in relazione alla tipologia di affido, alle problematiche del minore affidato, oltre alle possibilità di partecipazione economica dei genitori e dei parenti del minore.
4. L'indennità di mantenimento è sostenuta dal Comune di residenza del minore, tenendo conto che la famiglia affidataria potrebbe essere residente in altro Comune.
5. L'importo non può comunque essere superiore a quanto stabilito annualmente dalla Regione Marche in materia di affidamento familiare.

Capo IX
TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

ART. 51
NATURA SERVIZIO

1. Il T.I.S. ai sensi della D.G.R. n. 593 del 7.5.2018 di cui al presente capo non costituisce rapporto di lavoro, ma trattasi di percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.

ART. 52
UTENZA

1. I beneficiari del servizio sono:
 - le persone in situazione di handicap come definite all'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e così riconosciute dalla competente Commissione Sanitaria;
 - le persone affette da disturbi mentali, in carico al Servizio Sanitario (ASUR);
 - le persone prese in carico dal Servizio Sociale professionale dell'ente.

ART. 53
PROGETTO PERSONALIZZATO

1. I T.I.S. costituiscono la realizzazione di una parte del progetto personalizzato redatto dall'unità multidisciplinare per l'età adulta (UMEA) della Zona Territoriale ASUR congiuntamente con il comune o dal Dipartimento di salute mentale qualora il soggetto interessato sia a carico dello stesso.

ART. 54
DURATA

1. La durata del T.I.S. viene determinata con il piano personalizzato e l'attuazione dell'intervento richiede la presenza costante degli operatori preposti.
2. La verifica del T.I.S. viene svolta dal Servizio che ha in carico il soggetto attraverso il case manager individuato nel progetto personalizzato.

ART. 55
CONTRIBUTO

1. Ai tirocinanti viene corrisposto, di norma, un contributo dell'importo indicato dal competente ufficio della Regione Marche attualmente quantificato in € 180,00 mensili.

ART. 56
COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Comune provvede ad attivare la copertura assicurativa dei soggetti ammessi allo svolgimento del T.I.S. per infortuni e per responsabilità civile contro terzi.

ART. 57
AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. I singoli progetti sono attivati con Determinazione del Responsabile dell'Area su direttiva della Giunta tenendo conto dei limiti di stanziamento del Bilancio.

Capo X
ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE

ART. 58
FINALITA' DEL SERVIZIO

1. L'Assistenza Educativa Domiciliare offre un sostegno educativo in favore dei minori/disabili in situazioni di disagio familiare, al fine di mantenerli nel proprio ambiente familiare e sociale, per offrire alla famiglia un supporto temporaneo e per monitorare la condizione generale del nucleo familiare.

ART. 59
DESTINATARI

1. Il servizio viene effettuato direttamente presso il domicilio delle famiglie che, a seguito della valutazione dei Servizi Sociali dell'Ente o socio sanitari o e dei servizi di tutela minorile, necessitano di un intervento educativo qualificato di assistenza e di sostegno nelle funzioni genitoriali.

ART. 60
MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'ammissione ai servizi viene proposta dall'Assistente Sociale o dai servizi competenti dell'ASUR o altre autorità per le famiglie che necessitano di prestazioni di sostegno educativo.
2. L'accesso al servizio è determinato in relazione alla disponibilità ricettiva del servizio stesso; la qualità del reddito personale e/o familiare costituisce elemento di valutazione per la compartecipazione della famiglia al costo del servizio.

ART. 61
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo del servizio di assistenza educativa domiciliare, erogato con la frequenza ordinaria di massimo tre visite settimanali dell'educatore, viene sostenuto dal comune per la generalità degli utenti.
2. Quando l'intensità del servizio è superiore a quella ordinaria, alle famiglie beneficiarie viene richiesta una compartecipazione al costo del servizio straordinario in misura commisurata al valore ISEE della famiglia e calcolata mediante la **Tabella D allegata** al presente regolamento.

Capo XI
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

ART. 62
ORGANIZZAZIONE E RUOLI

1. E' di competenza dell'Istituto Comprensivo il "sostegno didattico ad personam" degli allievi disabili, mirato al raggiungimento degli obiettivi didattici previsti nel Piano educativo individualizzato (PEI). Al Comune spetta l'assistenza educativa scolastica (L. 104/1992) degli alunni disabili, secondo l'ordine e grado delle scuole, in base alle attribuzioni dello Stato/Regione.
2. L'Amministrazione scolastica segnala all'Ente comunale gli alunni in situazione di disabilità o di svantaggio che necessitano di un supporto assistenziale-educativo a scuola o a domicilio, mirato anche allo sviluppo delle capacità relazionali, e predispone eventuali progetti, da valutarsi anche con la collaborazione di docenti, operatori dei servizi ASUR, esperti e operatori psico-sociali del Comune.
3. Compatibilmente con le disponibilità del bilancio, il Comune approva ogni anno un Piano degli interventi per l'assistenza educativa scolastica, che deve tener conto, come criteri di priorità, in caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le esigenze espresse dalla Scuola:
 - della gravità della disabilità,
 - del possesso della certificazione prevista dall'UMEE o altro Ente qualificato
 - della continuità con gli interventi realizzati negli anni precedenti
4. Il personale educativo è individuato dal soggetto gestore, in base all'appalto di servizi curato dal Comune.
5. Il Comune per i casi necessitanti di prestazioni a prevalente carattere assistenziale generico, di supporto, ausilio e facilitazione nell'apprendimento del linguaggio e nelle relazioni, potrà avvalersi della collaborazione di volontari/e del Servizio civile.

ART. 63
PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA

1. Non è prevista alcuna partecipazione al costo del servizio da parte degli utenti dell'assistenza educativa scolastica, in quanto rientrante nelle precipue funzione del Diritto allo Studio dei disabili, di cui alla L.104/1992 .

TITOLO 3 – INTERVENTI SOCIALI

Capo XII

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

ART. 64 DEFINIZIONE

1. Si definiscono interventi sociali di carattere economico quegli interventi finalizzati al superamento di condizioni di bisogno che potranno contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.
2. L'intervento si colloca all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno elaborato dal Servizio Sociale Professionale e vi si ricorre in via residuale solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo di altre tipologie di intervento socio-assistenziale.
3. I principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti nel presente Capo sono i seguenti:
 - **integrazione**: gli interventi economici propri del Servizio Sociale Professionale sono parte integrante delle politiche sociali per la casa, per il lavoro, la formazione, per l'educazione e vanno considerati in un quadro di sinergie che ne sviluppa pienamente l'efficacia;
 - **attivazione del cittadino**: il cittadino deve essere informato e guidato per attivare tutti gli strumenti di sostegno al reddito altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale;
 - **uniformità ed equità** di trattamento e di regole, di valutazione della condizione di bisogno.
4. Tale regolamentazione si sviluppa nel rispetto dell'ordinamento vigente e disciplina la concessione di contributi economici entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio annualmente previsti e secondo i criteri e le modalità di seguito definiti.

Art. 65 DESTINATARI

1. Gli interventi sociali di carattere economico sono rivolti in particolare ai cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti con residenza anagrafica nel Comune di Venarotta, che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o solidaristiche ovvero dalla presenza nel loro nucleo familiare di soggetti con inabilità di ordine fisico o psichico, o con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
2. Alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi del Comune, regione o stato di appartenenza, sono riservati esclusivamente interventi economici di emergenza. In tal caso gli interventi si estendono per il tempo strettamente necessario al superamento della fase di emergenza, al fine di consentire il rientro nel Comune di residenza o nella nazione di appartenenza.

ART. 66
POSSIBILITA' DI ACCESSO

1. Agli interventi di sostegno familiare del presente Capo si accede quando risulta precluso l'accesso ad altri interventi (contributi erogati dalla Regione e dallo Stato in favore di particolari categorie, servizi sociali, ecc.) o quando questi risultano inadeguati a contribuire al superamento delle difficoltà economiche familiari.

ART. 67
REQUISITI DI ACCESSO

1. Ai fini dell'accesso agli interventi di cui sopra si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi, il quale non deve essere superiore ad **Euro 11.000,00**
2. Il Comune è tenuto ad informare il richiedente la prestazione, circa il suo diritto ad ottenere il sostegno economico da parte dei soggetti tenuti alla solidarietà familiare di cui all'art. 13, e a rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.
3. Costituiscono vincolo di non ammissione agli interventi sociali erogati dall'Ente, la presenza di uno o più dei seguenti indicatori della condizione familiare:
 - a) possesso di un autoveicolo con cilindrata superiore a 1600 cc immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta;
 - b) possesso di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei 3 anni antecedenti la richiesta ;
 - c) possesso di camper o natanti;
 - d) titolarità o possesso di fabbricati, con esclusione dell'abitazione della famiglia, con quote di possesso complessive superiori al 50%;
 - e) titolarità o possesso di terreni edificabili;
 - f) titolarità o possesso di terreni non edificabili dell'estensione superiore a Ha 2;
 - g) titolarità di quote azionarie;
 - h) titolarità di beni nell'impresa esercitata di un valore superiore ad € 50.000,00;
 - i) titolarità di depositi o certificati di credito.
4. Non rappresenta motivo di esclusione all'accesso la titolarità delle proprietà di cui sopra qualora, in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non sia disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente.
5. Il servizio Sociale Professionale valuterà gli ulteriori seguenti requisiti:
 - non disporre di una rete parentale adeguata a sostenere i bisogni primari o urgenti;
 - avere un tenore di vita compatibile con la richiesta di sostegno economico.

ART. 68
MODALITÀ DI ACCESSO

1. Ferme le prescrizioni di cui al capo IV, l'accesso agli interventi sociali di carattere economico è consentito previa presentazione di richiesta, corredata di autodichiarazione (DPR

445/2000) debitamente sottoscritta, redatta su apposito modulo, che riporti:

- composizione familiare anagrafica;
 - attestazione ISEE in corso di validità ai sensi D.P.C.M. 159/2013 (documento non necessario nel caso di richiesta di contributo straordinario per specifiche spese di minori in affidamento familiare di cui all'art. 75);
 - la situazione occupazionale di tutti i componenti del nucleo familiare;
 - l'elenco delle persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. (questa dichiarazione sarà demandata alla valutazione del Servizio Sociale Professionale che, in considerazione dell'entità e della durata dell'intervento, provvederà anche in una fase successiva a richiedere l'idonea documentazione dei soggetti di cui al 433 del c.c. La mancata richiesta a questi ultimi dovrà essere debitamente motivata e formalizzata nel documento interno di natura professionale) e trasmessa con l'utilizzo di ogni strumento ritenuto giuridicamente rilevante al Comune di Venarotta.
2. L'intervento di natura economica può essere richiesto da ciascun componente maggiorenne del nucleo anagrafico familiare.
 3. In caso di utenti inabilitati o interdetti, i richiedenti sono rispettivamente i curatori, i tutori ovvero gli amministratori di sostegno. Il contributo eventualmente erogato potrà essere riscosso dal richiedente ovvero da persona dallo stesso formalmente delegata.
 4. L'Ufficio Servizi Sociali dell'ente svolge la funzione di accoglienza, di ascolto e allorché siano evidenti e plausibili le condizioni per l'accesso agli interventi, anche di supporto nella predisposizione delle domande.
 5. Il Comune potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della domanda, mediante tutti gli strumenti consentiti dalla legge e avvalendosi dell'apporto e della collaborazione di tutti gli uffici dell'Ente.

ART. 69

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Gli interventi sociali di carattere economico si distinguono in:
 - contributi economici ordinari
 - contributi economici straordinari e/o urgenti
 - buoni spesa
 - sostegno alle famiglie in emergenza abitativa
 - contributi straordinari per specifiche spese di minori in affidamento familiare

Capo XIII

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI E/O URGENTI

ART. 70

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

1. Il contributo ordinario consiste in un'erogazione economica mensile, che concorre al soddisfacimento dei bisogni primari quali: alimentazione, igiene, abitazione, utenze

domestiche (acqua, luce e gas).

2. L'entità e la durata temporale del contributo sono determinati sulla base della relazione del Servizio Sociale Professionale tenuto conto delle condizioni di disagio socio economiche sopra citate, fermo il tetto massimo di cui al successivo art.72 e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. L'intervento sociale di compartecipazione al pagamento del canone di locazione è soggetto ad immediata decadenza nei seguenti casi:
 - assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Popolare o intervenuta disponibilità non precaria di altro alloggio;
 - subaffitto dell'alloggio a terzi;
 - utilizzo improprio dell'alloggio ;
 - perdita della iscrizione anagrafica nel comune.

ART. 71 CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI E/O URGENTI

1. Il Contributo straordinario e/o urgente consiste in erogazioni economiche per esigenze straordinarie comprovate ed urgenti, non continuative, concedibili per un massimo una volta nell'anno solare.
2. Gli interventi sono finalizzati a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare.

Può essere erogato per spese riguardanti:

- cumulo arretrati affitto abitazione per morosità incolpevole;
 - pagamento delle bollette utenze, acqua, luce, gas scadute in pre-distacco o già distaccate;
 - spese per visite mediche di comprovata urgenza;
 - spese per farmaci non erogati dal S.S.N.;
 - spese scolastiche straordinarie inerenti la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria di secondo grado;
 - spese funerarie di un familiare convivente entro il primo grado in linea retta (genitori e figli) e secondo grado in linea collaterale (fratello /sorella).
3. Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle condizioni già indicate nel precedente articolo al momento della presentazione della domanda.

ART. 72 QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI E/O URGENTI

Il contributo massimo concedibile per gli interventi economici di cui agli articoli precedenti è stabilito prendendo in considerazione il valore mensile dell'Assegno Sociale INPS definito annualmente e limitatamente alle risorse di Bilancio.

Capo XIV
BUONI SPESA

ART. 73
BUONI SPESA – Definizioni

1. E' un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare beni alimentari e prodotti per la persona erogati da parte di soggetti accreditati. Di norma detto intervento è da preferire all'intervento economico in tutti i casi in cui è strettamente connesso al sostentamento.
2. Qualora vengano erogati in concomitanza ai contributi economici ordinari e contributi economici straordinari e/o urgenti, il loro valore sarà ricompreso dentro i massimali stabiliti per i predetti contributi.

Capo XV
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA

ART. 74
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA – Definizioni

1. Il Comune garantisce il sostegno alle famiglie obbligate a lasciare l'abitazione per condizioni di sovraffollamento o anti igienicità o a seguito di intimazione di sfratto e di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile e temporaneamente impossibilitate a provvedere autonomamente alle proprie necessità abitative, erogando contributi ordinari e straordinari di cui ai precedenti articoli, ovvero procurando temporaneamente alloggi presenti nel territorio a canone di locazione agevolato.
2. L'assegnazione degli alloggi "procurati" non può superare la durata di due anni, salvo gravi impedimenti a reperire un alloggio adeguato, non imputabili al beneficiario.
3. Non possono accedere alle forme d'intervento sociale previste dal presente articolo, coloro che sono titolari di beni immobili, che abbiano alloggi in godimento a qualsiasi titolo nel territorio della Repubblica o proprietari di immobili all'estero.
4. Ai fini del presente regolamento sono considerati sprovvisti di alloggio coloro che a seguito del mancato pagamento del mutuo, risultano ancora titolari di un immobile sul quale è stato disposto il pignoramento.

Capo XVI
**CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPECIFICHE SPESE
DI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE**

ART. 75
**CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPECIFICHE SPESE DI MINORI IN AFFIDAMENTO
FAMILIARE – Definizioni**

1. Le famiglie o i singoli che accolgono in affidamento familiare, minori in carico al Comune di Venarotta possono beneficiare di contributi economici mensili, così come previsto dalla

normativa regionale di riferimento, come indicato al Capo VIII del presente Regolamento.

2. Sono previsti inoltre contributi economici straordinari, nei limiti annuali degli stanziamenti di bilancio, finalizzati al rimborso di particolari e specifiche spese, qualora ad esse non possa provvedere, in tutto o in parte, la famiglia di origine del minore.
3. Tali spese, preventivamente concordate con il Servizio Sociale Professionale che segue il minore, riguardano:
 - spese di carattere sanitario straordinarie e particolarmente onerose, che esulano dai controlli di routine (visite specialistiche, cure odontoiatriche ed odontotecniche, riabilitazione, acquisto occhiali, protesi, ausili ortopedici, ecc.) ove non erogabili tramite il SSN. Tali necessità sanitarie devono essere supportate da prescrizione medica del Servizio Sanitario Nazionale e da preventivo di spesa;
 - partecipazione alla spesa per acquisto libri scolastici, fino ad un limite massimo del 50%, qualora non sia possibile ottenere il contributo o rimborso ai sensi della normativa vigente;
 - partecipazione alla spesa fino ad un limite massimo del 50%, per attività scolastiche ed extrascolastiche (iscrizioni o rette per corsi professionali, divise, materiali particolarmente onerosi, attività sportive, ricreative, associative ecc..) se contemplate nel progetto educativo individualizzato sul minore, stabilito dall'équipe multiprofessionale che segue il caso.
4. L'importo annuo massimo erogabile per ciascun minore non può essere superiore ad € 800,00.

Capo XVII

EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

ART. 76

ITER PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

1. Il Servizio Sociale Professionale valuta il bisogno da cui origina la richiesta di aiuto economico, redige una relazione sociale e formula, con il coinvolgimento attivo del richiedente e della sua famiglia, un progetto individualizzato sulla base di quanto rilevato, tenendo conto delle risorse del richiedente, della sua famiglia, di quelle presenti sul territorio e di quelle di bilancio dell'Ente.
2. Al termine della valutazione, trasmette al Responsabile dell'Area Amministrativa la proposta di sostegno economico corredata dalla documentazione necessaria per l'iter amministrativo.
3. Il Responsabile provvede al compimento dell'istruttoria, verificando e valutando la correttezza e la coerenza della documentazione amministrativa e reddituale prodotta nonché qualsiasi ulteriore elemento rilevante ai fini giuridico-amministrativi.
4. Il Servizio Sociale Professionale provvederà ad integrare l'istruttoria con proprie valutazioni, qualora ritenuto opportuno.
5. La proposta di sostegno economico contenuta all'interno del Progetto socio-assistenziale viene trasmessa alla Giunta comunale, ai fini del suo eventuale accoglimento.
6. La Giunta comunale decide tenendo conto delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

ART. 77
DEROGHE

1. La Giunta comunale, in casi di particolare complessità ovvero di eccezionale gravità, a seguito di eventi non prevedibili né ripetibili, può derogare dai limiti di reddito, d'importo e di durata, previa relazione del Servizio Sociale Professionale.

Capo XVIII

CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DELLO STATO IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

ART. 78
NORME DI LEGGE

Il Comune ai sensi dell'art.131 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, svolge le funzioni amministrative nei procedimenti di concessione dei contributi, erogati dallo Stato e dalla Regione in favore di particolari categorie, in adempimento alle leggi di riferimento attualmente vigenti:

- **Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - art. 11**
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo- canoni di locazione;
- **Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - art. 27 / D.P.C.M. 5 agosto 1999, n.320**
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Fornitura gratuita dei libri di testo;
- **Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - art.65 / D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n.452**
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- **Legge 23 dicembre 1998, n.448 - art.66 / D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n.452**
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Concessione assegno di maternità;
- **Legge Regionale 4 giugno 1996, n.18**
Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità;
- **Legge Regionale 30 giugno 1997, n.39**
Interventi a favore dei marchigiani all'estero;
- **Legge Regionale 10 agosto 1998, n.30**
Interventi a favore della famiglia;
- **Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36**
Riordino del sistema regionale delle politiche abitative.;
- **Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32**
"Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia".

ART. 79
MODALITA' DI ACCESSO

1. Ai contributi indicati nell'articolo precedente si può accedere con le modalità ed i termini stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale, a prescindere dalle norme del presente

regolamento.

2. I criteri di accesso sono pubblicati sul sito regionale nonché sul sito internet del Comune di Venarotta.

ART. 80

CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi previsti dal presente capo, concessi in favore di particolari categorie di cittadini, sono complementari alle spese sostenute dalle famiglie e vengono di norma erogati a rimborso delle specifiche spese già sostenute e documentate dai richiedenti.

ART. 81

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione dei contributi da corrispondere ai richiedenti, quando di competenza comunale, è effettuata dal responsabile del procedimento previo accredito delle somme da parte della Regione Marche o del Comune capofila dell'Ambito territoriale Sociale o dell'Azienda Sanitaria Regionale, secondo le rispettive competenze.

TITOLO 4 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo XIX

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 82

ALBO DEI BENEFICIARI

1. Laddove prescritto le erogazioni di natura economica vanno pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale

ART. 83

ADEGUAMENTO VALORI

1. I valori delle tabelle allegate al presente regolamento nonché tutti gli importi previsti, sono soggetti a revisione periodica da parte della Giunta comunale, in relazione alle mutate condizioni socio – economiche del territorio, alle disponibilità finanziarie dell'Ente e alle normative che saranno successivamente emanate dalla Regione Marche.

ART. 84

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

ART. 85

CESSAZIONE DI NORME

1. La presente normativa sostituisce integralmente quella analoga approvata precedentemente con atto di C.C. n. 7 del 18.02.2006.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono comunque abrogate le norme regolamentari incompatibili, ancorché non espressamente indicate.
3. Le norme del presente regolamento cessano di avere efficacia per singoli capi, servizi o tipologie di intervento, parallelamente all'entrata in vigore di corrispondenti norme regolamentari adottate in modo associato dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.

ART. 86

RINVIO ALLE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune di Venarotta.

TABELLA A**VALUTAZIONE DISAGIO SOCIO ECONOMICO
con ISEE superiore ad € 11.000,00**

	Diminuzione del valore ISEE della famiglia	
• Malattia invalidante	€	1.000,00
• Disoccupazione nell'ultimo biennio	€	1.000,00
• Precarietà occupazione persistente	€	500,00
• Alloggio inadeguato, sovraffollato o privo di servizi essenziali	€	500,00
• Mancato pagamento del mutuo prima casa, dell'affitto o delle utenze di acqua, elettricità, gas reiterato per oltre 6 mesi	€	1.000,00

In presenza di due o più figli minori, il disagio accertato produce una ulteriore diminuzione del valore ISEE di € 500,00.

TABELLA B**CONCORSO AL COSTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)**

VALORE ISEE					COMPARTECIPAZIONE ORARIA
sino	a € 11.000,00				Esente
da	€ 11.000,01	a	€	14.000,00	€ 4,00
da	€ 14.000,01	a	€	18.000,00	€ 8,00
da	€ 18.000,01	a	€	22.000,00	€ 12,00
da	€ 22.000,01				A totale carico dell'utente

INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI MANTENIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

- Importo mensile della retta di mantenimento + € _
- Partecipazione alla spesa della z.t. dell'ASUR - € _
- Provvidenze da lavoro, pensione, vitalizio, ecc. - € _
- Indennità personali, accompagnamento, INAIL, ecc. - € _
- Rendite finanziarie - € _
- Altri redditi e provvidenze - € _
- Riserva per spese personali + € _
(quota non inferiore a € 250,00 D.G.R. 1195/2013)
- Integrazione mensile = € _

- INTEGRAZIONE MENSILE € _____
- Retta mensile a carico dell'utente € _____

TABELLA D

CONCORSO AL COSTO DELL'EDUCATORE DOMICILIARE (SADE)

VALORE ISEE					COMPARTECIPAZIONE ORARIA
sino	a € 11.000,00				Esente
da	€ 11.000,01	a	€	14.000,00	€ 4,00
da	€ 14.000,01	a	€	18.000,00	€ 8,00
da	€ 18.000,01	a	€	22.000,00	€ 12,00
da	€ 22.000,01				A totale carico dell'utente

INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA IN CSER

VALORE ISEE				COMPARTECIPAZIONE COMUNE
sino	a € 11.000,00			50%
da	€ 11.000,01	a	€ 14.000,00	40%
da	€ 14.000,01	a	€ 18.000,00	30%
da	€ 18.000,01	a	€ 22.000,00	20%
da	€ 22.000,01			Nessuna compartecipazione